DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 giugno 1987

che approva modifiche dello statuto del Joint European Torus (JET), Joint Undertaking

(87/289/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 50,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per l'esecuzione del progetto JET il Consiglio ha costituito con la decisione 78/471/Euratom [1] il Joint European Torus (JET), Joint Undertaking e ne ha adottato lo statuto, emendato successivamente dalle decisioni 79/720/Euratom [2] e 83/310/Euratom [3];

considerando che in seguito all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee il « Centro de investigaciones energéticas medioambientales y tecnológicas », Spagna, e la « Junta nacional de investigação cientifica e tecnológica », Portogallo, hanno chiesto di aderire all'impresa comune JET;

considerando che il consiglio del JET ha approvato la loro adesione all'impresa comune JET e le modifiche dello statuto rese necessarie da tale adesione e da alcuni altri cambiamenti intervenuti dopo l'ultima modifica dello statuto,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche dello statuto del Joint European Torus (JET), Joint Undertaking allegate alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. MAYSTADT

---

(1) GU n. L 151 del 7. 6. 1978, pag. 10.
(2) GU n. L 213 del 21. 8. 1979, pag. 9.
(3) GU n. L 164 del 23. 6. 1983, pag. 35.

ALLEGATO

Lo statuto del Joint European Torus (JET), Joint Undertaking è modificato come segue :

1) L'articolo 1.3 è sostituito dal testo seguente :

« 1.3 L'impresa comune è costituita dai seguenti membri :

— la Comunità europea dell'energia atomica (in seguito denominata "EURATOM"),

— lo Stato belga (in seguito denominato "Belgio"), che agisce per proprio conto (laboratoire de physique des plasmas de l'école royale militaire) e per conto dell'Université libre de Bruxelles (service de chimie-physique II dell'ULB) e del Centre d'étude de l'énergie nucléaire (CEN)/ Studiecentrum voor Kernenergie (SCK),

— il Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas, Spagna (in appresso denominato "CIEMAT"),

— il Commissariat à l'étranger atomique, Francia (in seguito denominato "CEA"),

— il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative, Italia (in seguito denominato « ENEA » e il cui nome era fino al 5 aprile 1982 Comitato nazionale per l'energia nucleare, CNEN, e che dal 1° gennaio 1986 rappresenta tutte le attività italiane svolte nel quadro del programma fusione Euratom, incluse quelle del Consiglio nazionale delle ricerche, CNR),

— la Repubblica ellenica (in seguito denominata "Grecia"),

— il "Forskningscenter Risø", Danimarca (in seguito denominata ("Risø"),

— il Granducato del Lussemburgo (in seguito denominato "Lussemburgo"),

— l'Irlanda,

— la Junta Nacional de Investigação Cientifica e Tecnológica, Portogallo (in seguito denominata "JNICT"),

— la Kernforschungsanlage Jülich GmbH, Repubblica federale di Germania (in seguito denominata "KFA"),

— la Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e. V. — Institut für Plasmaphysik, Repubblica federale di Germania (in seguito denominata "IPP"),

— la Swedish Energy Research Commission (in seguito denominata "SERC", succeduta dal 1° luglio 1982 al National Swedish Board for Energy Source Development),

— la Confederazione svizzera (in seguito denominata "Svizzera"),

— la Stichting voor fundamenteel onderzoek der Materie, Paesi Bassi (in seguito denominata "FOM"),

— l'United Kingdom Atomic Energy Authority (in seguito denominata "autorità" o "organismo ospitante"). »

2) L'articolo 4.1 è sostituito dal testo seguente :

« 4.1. *Composizione, diritto di voto*

4.1.1. I membri dell'impresa comune sono rappresentati come segue nel Consiglio del JET ed il voto di ciascuna coppia di rappresentanti ha la seguente ponderazione :

Rappresentanza	*Numero di rappresentanti*	*Ponderazione del voto*
Euratom	2	5
Belgio	2	2
CIEMAT	2	3
CEA	2	5
ENEA	2	5
Grecia	2	1
Risø	2	2
Lussemburgo	2	1
Irlanda	2	1
JNICT	2	2
IPP &KFA	2	5
SERC	2	2
Svizzera	2	2
FOM	2	2
Autorità	2	5

4.1.2. Per l'adozione degli atti del Consiglio del JET sono necessari almeno 29 voti favorevoli. »